



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 1/20/CSP

REVOCA DELLA DELIBERA N. 275/19/CSP DEL 16 DICEMBRE 2019, RECANTE “ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (C.F. 92028890926) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177”

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 gennaio 2020;

VISTA la legge n. 249 del 31 luglio 1997, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.154 alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge n. 481 del 14 novembre 1995, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 136, alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995;

VISTO il decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, recante “*Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici*” (di seguito, *Tusmar*), pubblicato nella Supplemento Ordinario n.150 della Gazzetta Ufficiale n.208 del 7 settembre 2005, e in particolare gli articoli 41 (che disciplina le modalità di destinazione delle somme per l’acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale) e 51 (che individua il presidio sanzionatorio da applicare nei riguardi dei soggetti pubblici che abbiano violato il precitato articolo del *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge n. 59 del 8 aprile 2008, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012;

VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981, recante “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 329 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019 , n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, ai sensi del quale “*All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019;



VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante *“Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2009, sulla quale il Consiglio ha reso il proprio parere nella seduta del 14 settembre 2009;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, Autorità) n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera dell’Autorità n. 95/19/CONS del 28 marzo 2019;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante adozione del *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, e in particolare l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato dalla delibera dell’Autorità n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera dell’Autorità n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante *“Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 390/15/CONS del 17 giugno 2015, recante *“Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* con la quale sono state conferite al Servizio Ispettivo, Registro e CoReCom dell’Autorità le funzioni sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41 del *Tusmar*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 4/16/CONS del 14 gennaio 2016, recante *“Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 59/17/CONS, dell’8 febbraio 2017, recante *“Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota trasmessa all’AGCOM dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro in data 08/08/2019 (prot. AGCOM n. 0352186) in risposta alla richiesta di informazioni inviata al suindicato Ente in data 31/07/2019 (prot. AGCOM n. 0340806);

VISTO l'atto di contestazione n. 27/19/SIR datato 22 ottobre 2020 e notificato, in pari data, all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (prot. AGCOM n. 0443504);

VISTA la delibera dell'Autorità n. 275/19/CSP, del 16 dicembre 2019, recante "*Ordinanza ingiunzione nei confronti dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (C.F. 92028890926) per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*";

VISTA la memoria difensiva dell'Ente (prot. AGCOM n. 539111 del 13/12/2019, assegnata al responsabile del procedimento lunedì, 16 dicembre 2019), visualizzata alle ore 16:45 di venerdì 13/12/2019 nel sistema informatico di acquisizione e protocollazione delle PEC in entrata per problemi tecnico-informatici di AGCOM; problemi tecnici, rilevati dai Servizi informatici dell'Autorità, che hanno riguardato una pluralità di PEC trasmesse da vari Enti nei mesi di novembre e dicembre del 2019;

TENUTO CONTO che la predetta nota difensiva è stata, in concreto, inviata dall'AGENZIA l'11/11/2019, nel rispetto dei termini indicati nel summenzionato atto di contestazione, notificato il 22 ottobre 2019 e che, quindi, se non fossero emerse le predette problematiche tecniche, sarebbe stata conosciuta e valutata dall'Autorità in sede di formulazione del provvedimento conclusivo del sopra citato procedimento sanzionatorio;

PRESO ATTO, dunque, del mutamento, non prevedibile, delle circostanze fattuali e degli elementi documentali sottesi all'adozione della sopracitata delibera n. 275/19/CSP del 16 dicembre 2019 e, di conseguenza, dell'esigenza di revocare la suindicata delibera al fine di consentire di completare il procedimento sanzionatorio avviato con l'atto di contestazione n. 27/19/SIR del 22 ottobre 2019 con un provvedimento che tenesse, doverosamente, conto degli elementi (fattuali e documentali) prospettati dall'Ente, a sua difesa, nel rispetto dei termini previsti nella suindicata contestazione;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto.

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e Co.Re.Com. n. 27/19/SIR del 22/10/2019, trasmesso via PEC (prot. AGCOM n. 0443504 del giorno 22/10/2019), questa Autorità ha contestato all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (di seguito denominata AGENZIA) la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 del *Tusmar*. Difatti, dall'esame dell'iniziale comunicazione prodotta dall'Ente, in data 08/08/2019 (prot. AGCOM n. 0352186), relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio finanziario 2017, è emerso che la predetta AGENZIA aveva destinato le spese pubblicitarie per l'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa (riferiti al predetto esercizio finanziario), ad una sola delle quote d'obbligo (ossia alla quota relativa a quotidiani e periodici), mancando di rispettare l'art. 41 del *Tusmar*, non avendo destinato risorse per l'acquisto di spazi sulle emittenti radio televisive locali e non avendo rispettato le percentuali d'obbligo.

In particolare, gli impegni di spesa risultavano destinati:

- a quotidiani e periodici per l'importo di euro 68.536,79 pari all'88,71% del totale delle spese pubblicitarie (euro 77258,20);
- all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale per l'importo di euro 0,00 pari allo 0% del totale delle spese pubblicitarie (euro 77258,20);

- ad altri mezzi di comunicazione per l'importo di euro 8.721,41 pari all'11,29% del totale delle spese pubblicitarie (euro 77258,20).

L'AGENZIA, dunque, in base ai dati rilevati dagli atti istruttori del procedimento, risultava avere violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare sul totale delle spese destinate all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa una quota almeno del 50% a giornali quotidiani e periodici e di almeno il 15% all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale. In particolare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, l'Ente risultava non aver rispettato la quota destinata all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

Poiché da parte dell'AGENZIA non risultavano pervenute memorie difensive o altri documenti tesi a confutare i rilievi mossi dall'Autorità al suindicato Ente, l'Autorità ha proceduto all'adozione di un provvedimento sanzionatorio a conclusione del procedimento avviato con l'atto di contestazione notificato in data 22/10/2019. Si tratta, più specificamente, della delibera n. 275/19/CSP, del 16 dicembre 2019, recante "*Ordinanza ingiunzione nei confronti dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (C.F. 92028890926) per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*";

Tuttavia, per problemi tecnico-informatici, solo alle ore 16:45 di venerdì 13 dicembre 2019, al sistema informatico di acquisizione e protocollazione della posta elettronica certificata dell'Autorità, era stata visualizzata una memoria difensiva della Direzione generale dell'Ente (protocollata con il numero n. 539111 del 13/12/2019). Tale nota era corredata da una pluralità di atti amministrativi adottati dall'Ente a supporto delle argomentazioni difensive proposte. Si trattava, in particolare, di n. 18 determinazioni amministrative adottate dall'Ente in questione aventi ad oggetto impegni di spesa per l'acquisto di spazi pubblicitari di natura legale previsti dall'AGENZIA nell'anno di riferimento.

2. Valutazioni dell'AGCOM.

Come già, sinteticamente, evidenziato, la predetta nota, inviata con PEC dall'Ente in data 11/11/2019, ossia nel rispetto dei termini prescritti, è stata visualizzata nel sistema informatico di acquisizione e protocollazione della posta elettronica certificata dell'Autorità solo alle ore 16:45 di venerdì 13/12/2019 ed, in pari data, è stata protocollata dal protocollo informatico dell'AGCOM con n. 539111 e, successivamente, assegnata al responsabile del procedimento nella giornata di lunedì, 16 dicembre 2019.

Dunque, il significativo ritardo, dovuto a problematiche tecniche, nell'acquisizione informatica della suindicata nota difensiva ha determinato l'impossibilità, da parte del Servizio Ispettivo, Registro e Corecom, di analizzare ed eventualmente confutare le argomentazioni, di fatto e di diritto, prospettate dall'Ente a sua difesa, impedendo, al contempo, di esaminare e verificare la fondatezza degli elementi di chiarimento di natura documentale forniti dall'Ente in parola.

Pertanto, ne deriva che l'Autorità, come già sopra accennato, ignorando le memorie difensive prodotte dall'Ente, ha proceduto a determinarsi nella seduta collegiale del 16 dicembre del 2019, adottando un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'AGENZIA sulla base di un quadro conoscitivo incompleto.

Tale circostanza sopravvenuta (l'emersione della suindicata memoria difensiva e la verifica che la stessa era stata trasmessa all'Autorità nei termini prescritti) ha determinato l'esigenza di revocare la delibera n. 275/19/CSP del 16 dicembre 2019, consentendo all'Autorità di completare l'istruttoria alla luce dei dati fattuali e giuridici forniti nella predetta nota e procedere all'adozione di un nuovo

provvedimento conclusivo del procedimento, tenendo conto degli elementi di valutazione formulati dall'Ente a propria difesa. Ciò, naturalmente, nel rigoroso, assoluto, rispetto del diritto di difesa del soggetto sottoposto al procedimento sanzionatorio.

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa nei riguardi dell'AGENZIA, prevista dalla delibera dell'Autorità n. 275/19/CSP, del 16 dicembre 2019, recante *“Ordinanza ingiunzione nei confronti dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (C.F. 92028890926) per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*;

CONSIDERATA l'esigenza di dover procedere all'adozione di un nuovo provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio n. 27/19/SIR del 22/10/2019, alla luce della conoscenza sopravvenuta della memoria difensiva trasmessa dall'AGENZIA nei termini prescritti.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla revoca della delibera dell'Autorità n. 275/19/CSP, del 16 dicembre 2019;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Revoca della delibera dell'Autorità n. 275/19/CSP, del 16 dicembre 2019)

1. È revocata la delibera dell'Autorità n. 275/19/CSP, del 16 dicembre 2019, recante *“Ordinanza ingiunzione nei confronti dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (C.F. 92028890926) per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*;

La presente delibera è notificata all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Nicola Sansalone